




*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*



PIANO STRALCIO TUTELA AMBIENTALE

**Progetto Conservazione Zone Umide
Area Pilota Le Mortine**

2. Norme

Settore Urbanistico Ambientale



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PIANO STRALCIO TUTELA AMBIENTALE

Progetto Conservazione Zone Umide Area Pilota le Mortine

Gruppo di lavoro

Segretario Generale:

Ing. Giuseppe D'Occhio

Coordinatore Processo di pianificazione e programmazione:

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

Coordinatore Piano Stralcio Tutela Ambientale:

Arch. Raffaella Nappi

Responsabili Scientifici:

- per gli aspetti Ambientali e Paesaggistici
 - per gli aspetti Urbanistici
 - per gli aspetti Agro-forestali
- Prof. Arch. Andreas Kipar
Prof. Arch. Guido Riano
Arch. Fabiana Gardini
Dott. Armando De Chiara
Dott. Antonio Di Gennaro

Personale della STO:

Arch. Francesca De Falco – Arch. Fausto Marra – Arch. Barbara Conte – Dott. Gabriella Chiarolanza – Arch. Diana Madaro – Arch. Leonardo Morgera – Arch. Maria Pagliaro – Arch. Silvana Sodano

Supporto professionisti esterni:

Dott. Paolo Abalsamo – Arch. Pino De Bernardo – Arch. Paola Trisorio – Arch. Gaia Valentino – Arch. Barbara Venditti

Per alcuni aspetti ci si è avvalsi del personale amministrativo e del personale tecnico degli altri settori della STO.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Norme di Attuazione	5
Capitolo I	5
Finalità, Contenuti ed effetti del Piano di Conservazione delle zone umide	5
<i>ART. 1 - Finalità generali</i>	5
<i>ART. 2 - Ambito territoriale di riferimento ed individuazione delle aree di tutela e valorizzazione</i>	8
<i>ART. 3 - Contenuti del Piano</i>	10
<i>ART. 4 - Effetti del Piano</i>	13
Capitolo II	15
Norme sulla regolamentazione d'uso delle aree delimitate	15
SEZIONE I	15
<i>ART. 5 – Il fiume Volturno</i>	15
<i>ART. 6 - Zona A 1 – Aree umide, isole e nuclei boschivi ripariali esistenti, con vegetazione in buono stato di conservazione, da salvaguardare.</i>	16
<i>ART. 7 - Zona A 2 – Aree ripariali ed isole maggiormente interessate da impatti antropici, e/o in stato di abbandono, da sottoporre ad interventi di ripristino.</i>	18
<i>ART. 8 - Zona A 2-1 - Sottozone di pianura limitrofe alle zone A1 e A2, interessate da impatti antropici e/o stato di abbandono, ad indirizzo verde ricreativo.</i>	20
<i>ART. 9 - Zone A3 - Aree agricole di pianura alluvionale da salvaguardare con uso agricolo compatibile e/o non uso.</i>	22
<i>ART. 10 - Zone A4 - Aree agricole e boscate di collina e montagna ad indirizzo sostenibile.</i>	24
<i>ART. 11 - Zona A 5 - Aree agricole di pianura ad indirizzo agricolo-zootecnico sostenibile</i>	26
SEZIONE III	29
<i>ART. 12 - Zone di cava</i>	29
<i>ART. 13 - Insediamenti industriali esistenti</i>	29
<i>ART. 14 - Insediamenti Zootecnici esistenti e di nuova edificazione</i>	30
<i>ART. 15 - Zona ad indirizzo multiplo da sottoporre ad interventi di miglioramento ambientale ed utilizzo compatibile in aree non urbane</i>	31
<i>ART. 16 - Edilizia rurale di antica formazione in aree non urbane</i>	32
<i>ART. 17 - Edilizia rurale di recente formazione in aree non urbane</i>	33



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

<i>ART. 18 - Nuova edificazione in aree non urbane</i>	33
<i>ART. 19 - Annessi di servizio</i>	34
<i>ART. 20 - Aree urbanizzate di risanamento, di riqualificazione e di recupero ambientale ed edilizio (zona riservata specificamente alla pianificazione locale).</i>	35
Capitolo III	37
<i>Norme sulla programmazione e attuazione degli interventi non strutturali</i>	37
<i>ART. 21 - Finalità degli interventi</i>	37
<i>ART. 22 - Interventi per il riequilibrio ecologico: pulizia degli alvei</i>	38
<i>ART. 23 - Attuazione degli interventi di pulizia degli alvei</i>	38
<i>ART. 24 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: conservazione e gestione della vegetazione presente e ricostituita in ambito fluviale con l'esclusivo ricorso a criteri di selvicoltura naturalistica</i>	39
<i>ART. 25 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: ricostituzione di ambienti ripari</i>	40
<i>ART. 26 - Attuazione degli interventi di cui agli articoli 24 e 25</i>	41
<i>ART. 27 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: conservazione e/o manutenzione ordinaria delle zone boscate esistenti in zone montane, collinari e di pianura</i>	41
<i>ART. 28 – Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate, in quelle percorse da incendi o in quelle a più elevata naturalità, con specie vegetali coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti.</i>	42
<i>ART. 29 – Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: imboschimento delle aree ad elevata acclività e soggette a rischio idrogeologico</i>	42
<i>ART. 30 - Attuazione degli interventi di cui agli articoli 27, 28, 29.</i>	43
<i>ART. 31 – Interventi di gestione agraria sostenibile: conduzione delle zone agricole di pianura alluvionale secondo modalità rispettose della fragilità idrogeologica, idraulica e della qualità dell'ambiente, e loro attuazione</i>	43
<i>ART. 32 - Interventi di gestione agraria sostenibile: conduzione delle zone agricole secondo modalità rispettose della fragilità idrogeologica e della qualità dell'ambiente, e loro attuazione</i>	44
<i>ART. 33 - Interventi per la valorizzazione del territorio e loro attuazione</i>	45
<i>ART. 34 - Interventi per la valorizzazione del territorio inerenti le cave attive prima dell'adozione del PSTA del '99 e loro attuazione</i>	47
<i>ART. 35 - Interventi per la mitigazione di impatto delle industrie ed insediamenti zootecnici esistenti</i>	48



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

<i>ART. 36 - Interventi nelle zone ad indirizzo multiplo</i>	<i>49</i>
<i>ART. 37 – Interventi per il risanamento e la riqualificazione del territorio e loro attuazione</i>	<i>49</i>
<i>ART. 38 - Elaborati di progetto</i>	<i>49</i>
<i>ART. 39 - Adeguamento della pianificazione di area vasta</i>	<i>50</i>
<i>ART. 40 - Adeguamento della pianificazione delle Comunità Montane e Comuni</i>	<i>50</i>



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Norme di Attuazione

Progetto Conservazione Zone Umide Area Pilota le Mortine

Capitolo I

Finalità, Contenuti ed effetti del Piano di Conservazione delle zone umide

ART. 1 - Finalità generali

1. Il Piano Stralcio Tutela Ambientale (di seguito denominato P.S.T.A.) si propone la salvaguardia e la cura del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, in termini di sviluppo sostenibile, attraverso una regolamentazione dell'uso del suolo e degli interventi antropici sul territorio del bacino, con particolare attenzione alle aree a rischio ed alle aree di pregio naturale.
2. La regolamentazione dell'uso del suolo e degli interventi antropici è un insieme di vincoli attivi e di piccole azioni (dirette ed indirette) che riconducono le scelte di difesa, i vincoli, le opere e gli interventi, ad una logica unitaria di pianificazione di bacino che tiene conto dell'ambiente nel suo valore economico e territoriale.
3. Le disposizioni e gli indirizzi del PSTA intendono attivare un efficace presidio ed azioni di cura, con riferimento a tre obiettivi prioritari:
 - a) il rispetto delle risorse, la prevenzione dell'incidenza dei fattori di rischio, il superamento di situazioni di degrado ambientale, la salvaguardia del contesto fisico naturale;
 - b) la predisposizione di una serie di interventi non strutturali sul territorio, che si caratterizzano per essere "diffusi, leggeri, integrati e compatibili";
 - c) la promozione di attività economiche e di servizio per l'ambiente.
4. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti si precisa che il corpo degli interventi non strutturali, di cui al precedente comma 3, lettera b), si articola in 4 gruppi. Nello specifico:



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- A. Interventi di riequilibrio ecologico e geomorfologico atti ad aumentare la funzione idrogeologica di determinati habitat e sistemi naturali presenti nel territorio.**
- Essi assicurano la difesa delle risorse acqua e suolo sotto il profilo vegetazionale ed ambientale a supporto del mantenimento e/o recupero della biodiversità, della prevenzione al rischio idrogeologico. Tali interventi si suddividono in diverse sottocategorie di opere da attuare in zone umide, fasce di pertinenza fluviali, zone boscate, zone rurali dei sistemi ambientali (montani, collinari, pianura terrazzata e pedemontana, pianura alluvionale).
- B. Interventi di gestione agraria e forestale sostenibile.** Essi assicurano il mantenimento della biodiversità e le funzioni plurime del bosco e dell'agricoltura sostenibile. Tali interventi si suddividono in diverse sottocategorie di opere da attuare in zone boscate e zone rurali dei sistemi ambientali (montani, collinari, pianura terrazzata e pedemontana, pianura alluvionale).
- C. Interventi di valorizzazione del territorio atti a promuovere il ridisegno del paesaggio e lo sviluppo di attività economiche sostenibili.** Essi assicurano la fruizione corretta delle risorse, di razionale utilizzazione delle componenti naturali e culturali, di sostenibilità delle attività antropiche, di gestione e di sviluppo economico sostenibile, di presidio sul territorio. Tali interventi si suddividono in diverse sottocategorie di opere da attuare in zone umide, fasce di pertinenza fluviali, zone boscate, in zone rurali.
- D. Interventi di risanamento e di riqualificazione del territorio antropizzato atti a promuovere “modelli urbani sostenibili”.** Essi assicurano la rimozione e/o la mitigazione del degrado determinato dalle attività antropiche al fine di contribuire alla salvaguardia delle risorse suolo, acqua e vegetazione in termini di disincentivo allo spreco ed all'inquinamento.
5. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti si precisa che **le presenti Norme sono costituite da azioni dirette, cioè prescrizioni, vincoli attivi, interventi non strutturali, di cui al comma 4 del presente articolo lettera A), nella maggior parte,**



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

lettera B) e C), in minima parte.

Quanto contenuto nelle Norme è riferibile all'attività propria e diretta dell'Autorità di Bacino, che riguarda ambiti di tutela prioritaria e che si attua attraverso la gestione di propri strumenti di pianificazione e/o di finanziamento nonché attraverso l'attività continua di prevenzione. Infatti, gli interventi previsti sono attuabili, dagli Enti territorialmente competenti, con gli Schemi Previsionali e Programmatici ai sensi dell'art. 21 della L. n. 183/89 con strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali, come esplicitato nel Capitolo III. **Le norme** rappresentano l'allegato alla tavola della zonizzazione (Tav. n. 11), ed **hanno carattere cogente**; ad esse si devono adeguare i piani di cui all'art.17 comma 4 della L. n. 183/89.

6. **Gli Orientamenti, che rappresentano un allegato alle Norme, sono costituiti da azioni indirette, cioè tutti gli interventi non strutturali, di cui al comma 4 del presente articolo lettera B), C) e D) non contenuti nelle Norme. Gli orientamenti non hanno carattere cogente ma sono di indirizzo agli Enti ed alla pianificazione di loro competenza**, in ragione di particolari necessità di prevenzione, di riequilibrio idrogeologico, di specifiche caratteristiche fisico-ambientali e di potenzialità allo sviluppo socio economico legato all'ambiente. Essi sono riferibili all'attività indiretta dell'Autorità di Bacino tesa a promuovere la concorrenzialità degli Enti locali nella tutela attiva, ad armonizzare ed omogeneizzare le finalità e risorse finanziarie proprie della L. n.183/89 e quelle degli attuali regolamenti CEE, delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela della natura e del paesaggio. Essi si attuano attraverso l'ordinaria attività degli Enti territoriali a cui il PSTA è rivolto, sono quindi relazionati al corpo legislativo, pianificatorio e programmatico degli altri Enti Pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze. Infatti gli interventi previsti, che sono ispirati alla necessità di tutela del territorio e ad esperienze qualificate assunte come riferimento (attuato in Italia e in Europa), possono essere attuati dagli Enti territorialmente competenti e/o da privati, con strumenti finanziari comunitari nazionali e regionali.
7. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti l'Autorità di Bacino può assumere il compito di concertazione delle intese e pertanto può coordinare e promuovere



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

programmi ed iniziative sul territorio, demandandone l'attuazione agli Enti territoriali competenti.

ART. 2 - Ambito territoriale di riferimento ed individuazione delle aree di tutela e valorizzazione

1. L'ambito d'applicazione del presente Piano Stralcio è una zona pilota, definita dal perimetro individuato nella tavola N° 11, in scala 1:15.000, allegata alle presenti norme. Tale area è posta al confine tra il Molise, in Provincia di Isernia (Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro) e la Campania, in Provincia di Caserta (Capriati al Volturno, Ciorlano e Pratella) per una superficie di circa 6.800 ha.
2. La zonizzazione è stata elaborata, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - valutazione dello stato dei luoghi;
 - indicazioni del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – **(PSAI Rischio Frana e Rischio Idraulico), del Piano Difesa dalle Alluvioni (PSDA- Bacino Volturno), del Piano Stralcio Acque Superficiali e Sotterranee;**
 - analisi dell'uso del suolo e della vegetazione;
 - valutazione della capacità d'uso del suolo;
 - valutazione dei sistemi ambientali;
 - valutazione delle dinamiche insediative;
 - identificazione delle risorse naturali e culturali e del loro stato;
 - potenzialità dell'intera area e delle risorse;
 - valutazione dei possibili sviluppi sostenibili;
 - perseguimento degli obiettivi generali di riequilibrio ambientale ed economico.
3. La zonizzazione individua tre tipologie di aree a differente sensibilità e fabbisogno di tutela:
 - a) **Aree fluviali di elevata rilevanza ambientale** caratterizzate da fragilità idrogeologica, da sottoporre a più attente misure di tutela. Rientrano in questa tipologia i fiumi, i corsi d'acqua, le isole, le rive, le zone umide, i nuclei boschivi, le fasce di vegetazione ripariale, le aree a rischio (esondazioni,



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

frane, degrado) e le zone di pertinenza delle sorgenti.

- b) Aree agroforestali con funzione di cuscinetto ecologico** delle aree fluviali di cui al punto precedente, da sottoporre a gestione orientata alla valorizzazione e al miglioramento ambientale, nonché alla mitigazione del rischio e dell'impatto dei detrattori ambientali. Rientrano in questa tipologia le aree agroforestali montane, collinari e di pianura caratterizzate da stretta interdipendenza fisica e funzionale con le aree sensibili di cui al punto precedente.
- c) Aree e/o sottozone puntuali a maggior grado di antropizzazione** da sottoporre ad interventi di risanamento e riqualificazione, al fine di contribuire indirettamente alla tutela delle risorse.
4. Nell'ambito della prima area di cui al comma 3, lettera a), sono state individuate e perimetrare le seguenti zone:
- A 1) aree umide, isole e nuclei boschivi ripariali esistenti, con vegetazione in buono stato di conservazione, da salvaguardare.**
 - A 2) aree ripariali ed isole, maggiormente interessate da impatti antropici e/o in stato di abbandono da sottoporre ad interventi di ripristino.**
 - A 2-1) sottozone di pianura limitrofe alle zone A1 ed A2, interessate da impatti antropici e/o in stato di abbandono, ad indirizzo verde ricreativo.**
 - A 3) aree agricole di pianura alluvionale, da salvaguardare con uso agricolo compatibile e/o non uso.**
5. Nell'ambito della seconda area di cui al comma 3, lettera b), sono state individuate e perimetrare le seguenti zone:
- A 4) aree agricole e boscate di collina e montagna ad indirizzo sostenibile.**
 - A 5) aree agricole di pianura ad indirizzo agricolo-zootecnico sostenibile.**
6. Nell'ambito della terza area di cui al comma 3, lettera c), sono stati puntualmente individuati elementi ed aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione e di mitigazione di impatto. Essi sono:



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- **Zone di cava;**
- **Insedimenti industriali esistenti;**
- **Insedimenti zootecnici esistenti e di nuova edificazione;**
- **Zone ad indirizzo multiplo da sottoporre ad interventi di miglioramento ambientale ed utilizzo compatibile in aree non urbane**
- **Edilizia rurale di antica formazione in aree non urbane;**
- **Edilizia rurale di recente formazione in aree non urbane;**
- **Nuova edificazione in aree non urbane;**
- **Annessi di servizio;**
- **Aree urbanizzate da sottoporre ad interventi di risanamento, riqualificazione e di recupero ambientale ed edilizio (zona riservata alla pianificazione locale).**

ART. 3 - Contenuti del Piano

1. Il P.S.T.A. è redatto ai sensi del comma 6 ter dell'art. 17 della legge n. 183/89, è un Piano Stralcio funzionale, "territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"(comma 1 art. 17).
2. Il P.S.T.A. attua le attività di pianificazione e programmazione di cui all' art. 3 della legge n. 183/89, in particolare:
 - "a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;*
 - b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;*
 - b); c)[...]*



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

d) *“La disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste”*

e)[...]

f) *il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;*

g) *la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;*

h) *il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;*

i); l); m)[...]

n) *“regolamentazione dei territori interessati ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette”;*

o)[...]

p) *il riordino del vincolo idrogeologico; [...].*

3. Il P.S.T.A persegue le finalità di cui all'art. 17 della legge n. 183/89 in particolare al comma 3:

“a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
- d)[...]
- e) “programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive”;
- f) “individuazione delle prescrizioni, dei vincoli, delle opere..... o norme d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell’ambiente”;
- g); h)[...]
- i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; [...].”
4. Il Piano programma interventi finalizzati alla “salvaguardia della dinamica evolutiva del contesto fisico naturale, da condizionare esclusivamente ad un appropriato uso del territorio e comunque improntata al risanamento, tutela e ripristino della struttura ambientale caratteristica” (DPCM 23 marzo 90, in particolare all’art. 5 punto 5.2).
5. Il piano definisce, sulla base della delimitazione delle aree di cui all’art. 2, comma 4, le



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

norme come indicato all'art. 1 comma 4, 5 e 6.

ART. 4 - Effetti del Piano

1. Le Istituzioni competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano, ad adeguare gli atti di pianificazione e programmazione previsti all'art. 17 comma 4 della legge n. 183/89 (*I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica).*
2. Agli effetti dell'art. 17 comma 5 della legge n. 183/89, le presenti norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione.
3. Ai sensi del medesimo art. 17 comma 6 della legge n. 183/89 "*le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. o nei B.U.R. del P.S.T.A., emanano, ove necessario, le disposizioni di carattere integrativo concernenti l'Attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli Enti territorialmente interessati dal P.S.T.A. sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico, qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del presente Piano, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni*".



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

4. I programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del presente piano ed in applicazione dell' art. 21 della legge n. 183/89, devono prevedere interventi non strutturali indicati nelle presenti norme.
5. *Le Regioni, conseguito il parere favorevole del Comitato di Bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato (art. 21, comma 3, legge n. 183/89).*
6. *Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici, previa autorizzazione della Regione o del Comitato Istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino. (art. 21, comma 4, legge n. 183/89).*

Al Piano si dà attuazione, oltre che con l'applicazione dell'art. 21, anche mediante gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale (programmi, progetti e strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali).



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Capitolo II

Norme sulla regolamentazione d'uso delle aree delimitate

SEZIONE I

I Tipologia di aree: Aree Fluviali di elevata rilevanza ambientale

Le disposizioni della presente sezione sono finalizzate al riequilibrio ed alla difesa del territorio attraverso la salvaguardia delle funzioni biologiche dell'ecosistema fiume ed il mantenimento della biodiversità. L'area comprende il fiume, le fasce fluviali, le zone umide, le zone agricole prospicienti il corso d'acqua.

ART. 5 – Il fiume Volturno

1. Il fiume Volturno, le sue sorgenti, il suo corso e le sue rive, le sue acque ed i suoi affluenti costituiscono il fondamentale elemento e risorsa naturale dell'area, il cui ecosistema complesso deve essere salvaguardato, così come sancito con la legge n. 183/89, la legge n. 37/94 e il D.Lgs. n. 152/99 con le successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini della tutela del fiume e delle rive gli interventi sono:
 - a) quelli di sistemazione e manutenzione straordinaria dell'alveo fluviale, se necessari come da PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni). Le opere devono essere eseguite nel rispetto della morfologia dei luoghi, della naturale divagazione fluviale, delle zone umide, delle isole e dei nuclei boschivi;
 - b) quelli periodici di pulizia dell'alveo fluviale finalizzate al mantenimento del normale deflusso delle acque, come da artt. 22 e 23 delle presenti norme;
 - c) quelli tesi alla conservazione, potenziamento e miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio, come da art. 7, comma 3, lettera b), art. 9, comma 3, lettera b) delle presenti norme.
3. Nelle acque fluviali sono vietati:
 - a) l'escavazione o l'asporto di materiale in alveo, salvo se consentita dal PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni) e solo a scopo di regimazione idraulica e di



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- emergenza. Tale attività dovrà essere realizzata in base alle leggi vigenti in materia e alle direttive dell'Autorità di Bacino;
- b) l'introduzione, in qualsiasi forma, di specie vegetali ed animali non autoctone;
 - c) l'abbandono e il deposito di rifiuti di qualsiasi specie;
 - d) l'asportazione della vegetazione naturale dalle isole e dalle sponde;
 - e) interventi finalizzati ad alterare, modificare, distruggere elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e la relativa vegetazione arborea;
 - f) i rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo e/o gabbionature;
 - g) la deviazione o occultazione di acqua o risorgiva;
 - h) l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche non agonistiche.
4. L'installazione di pontili amovibili, barconi ed altre strutture galleggianti, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità previste dalle vigenti disposizioni di legge, può essere consentita sulle rive prospicienti le aree A2, così come indicato nel documento di Orientamento al punto 2 del paragrafo 3.2.1.
5. Per gli interventi proposti di cui al comma 2 dovrà essere redatto progetto da parte degli Enti competenti da inserire nei relativi programmi di attuazione.

ART. 6 - Zona A 1 – Aree umide, isole e nuclei boschivi ripariali esistenti, con vegetazione in buono stato di conservazione, da salvaguardare.

1. Nelle aree umide, isole e boschi residuali esistenti, definite in cartografia come A₁ (che coincidono con le zone A definite dal P.S.D.A.) in buono stato di conservazione, sono favorite azioni finalizzate alla mitigazione del rischio alluvioni e del degrado ambientale nonché alla fruizione e sviluppo sostenibile dell'area.
2. In tali zone l'obiettivo è sia il riequilibrio ecologico del sistema fiume (favorendo la massima espressione delle potenzialità naturali sotto il profilo idraulico, geomorfologico e vegetazionale), sia la valorizzazione delle componenti naturali presenti per la fruizione sostenibile dell'area.
3. Gli interventi di riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile sono:



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- a) la conservazione e la gestione della vegetazione presente con l'esclusivo ricorso a criteri di selvicoltura naturalistica, come da artt. 24 e 26 delle presenti norme;
 - b) l'introduzione di elementi di divisione, come la piantumazione di nuclei boschivi a perimetrazione dell'area, al fine di creare una barriera protettiva e garantire il mantenimento delle biodiversità.
4. Gli interventi di gestione agraria sostenibile non sono previsti in quanto l'area non ha un uso agricolo.
5. Gli interventi di valorizzazione del territorio consentiti sono:
- a) la manutenzione, adeguamento e realizzazione di percorsi pedonali, come da art. 33, comma 2 lettera a) delle presenti norme;
 - b) la realizzazione di strutture di bird-watching, come da art. 33, comma 2 lettera c);
 - c) il ripristino ambientale dei siti interessati da cave dismesse, come da art. 33 comma 2 lettere d) ed e);
6. Gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio sono relativi ai manufatti edilizi esistenti all'entrata in vigore del piano adottato nel '99 che vanno regolamentati dalle norme del P.S.D.A..
7. Sono consentiti, l'installazione e il mantenimento di cartelli, di competenza delle pubbliche autorità, recanti le indicazioni toponomastiche e/o segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, regionali, provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, della località, o dell'elemento di interesse collettivo, e simili, essendo preclusi la posa in opera ed il mantenimento di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, e di altri cartelli, di qualsiasi tipo.
8. Relativamente all'adeguamento, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, le opere devono essere in via prioritaria interrato; in ogni caso dovranno essere realizzate adeguandosi alle caratteristiche morfologiche



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

del sito, secondo le dotazioni infrastrutturali eventualmente presenti.

9. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicato negli articoli 12 e 34 delle presenti norme.
10. Sono vietati:
- a) la distruzione o l'alterazione delle zone umide ed isole;
 - b) i movimenti di terra, nonché la soppressione della vegetazione ripariale, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei suoli;
 - c) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e della fauna selvatica salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati o prescritti dai soggetti competenti;
 - d) l'introduzione, in qualsiasi forma, di specie vegetali ed animali non autoctone;
 - e) la localizzazione di nuove attività agricole, in particolare la coltivazione di specie vegetali in coltura protetta;
 - f) la localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti; il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante, di rifiuto solido o liquido suscettibile di alterare la qualità dei suoli e delle acque;
 - g) la localizzazione di manufatti edilizi, di strade, di industrie, di cave, nonché il prelievo di materiali lapidei e/o sabbiosi;
 - h) la caccia e l'uccellazione di qualunque tipo;
 - i) la chiusura dei sentieri pubblici o ad uso pubblico, la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
 - j) l'allargamento e/o l'asfaltatura di strade campestri anche se soggette a servizi d'uso pubblico; si dovrà comunque assicurare la funzionalità e la manutenzione mediante l'utilizzo di tecniche e materiali drenanti.

ART. 7 - Zona A 2 – Aree ripariali ed isole maggiormente interessate da impatti antropici, e/o



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

in stato di abbandono, da sottoporre ad interventi di ripristino.

1. Nelle aree ripariali, definite in cartografia come A2 (che coincidono con le zone A definite dal P.S.D.A.) maggiormente interessate da impatto antropico (escavazioni di inerti, asportazione o danneggiamento delle formazioni vegetali, deposito di rifiuti, che hanno comportato la distruzione e degrado della vegetazione presente), sono favorite soprattutto azioni finalizzate alla mitigazione del rischio alluvioni e del degrado ambientale, nonché alla fruizione e sviluppo sostenibile dell'area.
2. In tale zona l'obiettivo è sia la ricostituzione dell'equilibrio ecologico del sistema fiume (favorendo processi naturali di successione vegetazionale e progetti di recupero degli habitat fluviali) sia la valorizzazione delle componenti naturali presenti attraverso la realizzazione di piccole opere che assicurino la fruizione sostenibile dell'area.
3. Gli interventi di riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile sono come da artt. 25 e 26 delle presenti norme:
 - a) la ricostituzione di ambienti ripari attraverso la messa a dimora di specie caratteristiche degli ambienti umidi lungo le fasce fluviali;
 - b) la conservazione e la gestione della vegetazione ricostituita degli ambienti ripari con l'esclusivo ricorso ai criteri di selvicoltura naturalistica.
4. Gli interventi di gestione agraria sostenibile sono relativi alla conduzione delle zone agricole presenti nell'area, al momento dell'entrata in vigore del piano adottato nel '99, secondo modalità rispettose della fragilità idrogeologica, idraulica e della qualità dell'ambiente, in accordo con il regolamento sulle misure agroambientali della riforma della PAC (reg. CEE 1257/99, 1258/99, 1259/99 e successive modifiche ecc) come da art. 31 delle presenti norme.
5. Gli interventi di valorizzazione del territorio consentiti sono oltre a quelli di cui all'art. 6 comma 5:
 - a) il recupero e la sistemazione dei laghetti esistenti (cave di fossa lungo le fasce fluviali) ai fini ecologici (creazione di aree umide) e ai fini sportivi. Per le aree "lacuali" dove si sia sviluppato un habitat naturale di avifauna significativa, che trovi riparo e nutrimento sulle sponde ricche di



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

vegetazione, e comunque in tutti i casi in cui l'ambiente creatosi presenti caratteri di pregio ecologico, si dovranno eseguire soltanto interventi finalizzati al mantenimento dello stato dei luoghi, in sintonia con quanto indicato all'art. 34, comma 2, lettera d);

- b) altri interventi di indirizzo di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.2.1 del documento di orientamento.
6. Gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio sono quelli di cui all'art. 6, comma 6.
 7. Sono consentiti, l'installazione e il mantenimento di cartelli per la toponomastica e le segnaletiche secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7
 8. Relativamente all' adeguamento, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti a rete e puntuali, si rimanda a quanto indicato all'art. 6, comma 8.
 9. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicato negli articoli 12 e 34 delle presenti norme.
 10. Gli insediamenti zootecnici eventualmente esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatti oggetto di opportuni interventi di adeguamento così come specificato all'art. 14, comma 1.
 11. Per le attività connesse alla caccia e l'uccellazione di qualunque tipo si rimanda alla legge n. 157/'92.
 12. Sono vietate tutte le attività di cui all'art. 6, comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j).

ART. 8 - Zona A 2-1 - Sottozone di pianura limitrofe alle zone A1 e A2, interessate da impatti antropici e/o stato di abbandono, ad indirizzo verde ricreativo.

1. Nelle aree di pianura alluvionale limitrofe alle zone A1 ed A2 interessate da impatti antropici e/o stato di abbandono, definite in cartografia come A₂₋₁ (che coincidono con porzioni di aree A, B1, B2 e B3 definite dal P.S.D.A.), sono promosse azioni per il



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

- riequilibrio e la valorizzazione delle componenti naturali presenti, attraverso il ridisegno del paesaggio e l'inserimento di attrezzature leggere di servizi che consentano l'accesso e la fruizione delle zone lungo il fiume (A1 e A2).
2. Gli interventi per il riequilibrio ecologico e la gestione forestale sostenibile sono quelli di cui all'art. 7, comma 3, ed inoltre:
 - a) la ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate, confinanti con le fasce fluviali, come da art. 28 delle presenti norme;
 - b) la conservazione e la gestione della vegetazione presente con l'esclusivo ricorso a criteri di selvicoltura naturalistica come da art. 24 comma 3 delle presenti norme;
 3. Gli interventi di gestione agraria sostenibile sono quelli di cui all'art. 7, comma 4.
 4. Gli interventi di valorizzazione del territorio consentiti sono quelli di cui all'art. 7, comma 5, lettera a), ed inoltre sono indicati come indirizzo quelli del documento di orientamento al paragrafo 3.2.1, punti 1 e 3.
 5. Per gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio valgono le prescrizioni di cui agli articoli 16,17,18.
 6. Sono consentiti l'installazione e il mantenimento di cartelli per la toponomastica e le segnaletiche secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7.
 7. Relativamente all' adeguamento, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti a rete e puntuali, si rimanda a quanto indicato all'art. 6, comma 8.
 8. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicati negli articoli 12 e 34 delle presenti norme.
 9. Gli insediamenti zootecnici eventualmente esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatti oggetto di opportuni interventi di adeguamento così come specificato all'art. 14, comma 1.
 10. Per le attività connesse alla caccia e l'uccellazione di qualunque tipo si rimanda alla legge n. 157/'92.
 11. Sono vietate tutte le attività di cui all'art. 6, comma 10, lettere c), d), e), f), g), i), j).



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

ART. 9 - Zone A3 - Aree agricole di pianura alluvionale da salvaguardare con uso agricolo compatibile e/o non uso.

1. Nelle aree agricole di pianura alluvionale, definite in cartografia come A3 (che coincidono con le aree A definite dal P.S.D.A.), in relazione alla fragilità idrogeologica dei suoli, è necessario orientarne l'uso invertendo la tendenza alla sottrazione di aree ai fiumi, alle zone umide, alla vegetazione ripariale, mediante interventi finalizzati alla difesa delle risorse ed alla mitigazione del rischio idraulico, attraverso la graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio.
2. Le aree sono assimilabili alle "zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali", Cap. V del Reg. CEE 1257/99 (artt. 13-21), per le quali sono previste indennità compensative
3. Gli interventi di riequilibrio ecologico e la gestione forestale sostenibile sono quelli di cui all'art. 7, comma 3 ed inoltre:
 - a) la conservazione e la gestione della vegetazione naturale, arbustiva ed arborea presente nelle aree confinanti con quelle fluviali, con l'esclusivo ricorso ai criteri di selvicoltura naturalistica come da artt. 27 e 30 delle presenti norme;
 - b) la ricostituzione di ambienti ripari delle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua minori che attraversano l'area come, da artt. 25 e 26 delle presenti norme ;
 - c) la ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate o in quelle a più elevata naturalità con specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti, come da artt. 28 e 30 delle presenti norme;
4. Gli interventi di gestione agraria sostenibile sono quelli di cui all'art. 7, comma 4.
5. Gli interventi di valorizzazione del territorio consentiti sono:
 - a) la manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di percorsi pedonali, come da art. 33 comma 2 lettera a) delle presenti norme;
 - b) la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti degli assi viari non urbani come da art. 33 comma 2 lettera f) delle presenti norme;
 - c) il ripristino ambientale dei siti interessati da cave dimesse, come da art. 33 comma



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

2 lettera e) delle presenti norme.

6. Per gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio valgono le prescrizioni di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18 .
7. Sono consentiti l'installazione e il mantenimento di cartelli per la toponomastica e la segnaletica secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7.
8. Relativamente all' adeguamento, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti a rete e puntuali, si rimanda a quanto indicato all'art. 6, comma 8.
9. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicato negli articoli 12 e 34 delle presenti norme.
10. Gli insediamenti zootecnici eventualmente esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatti oggetto di opportuni interventi di adeguamento così come specificato all'art. 14, comma 1.
11. Gli insediamenti industriali esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, sono soggetti ad interventi di adeguamento delle attività e delle strutture come da art. 13.
12. Per le attività connesse alla caccia e l'uccellazione di qualunque tipo si rimanda alla legge n. 157/'92.
13. Sono vietate tutte le attività di cui all'art. 8, comma 11.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

SEZIONE II

Il Tipologia di aree: Aree agroforestali con funzione di cuscinetto ecologico

Le disposizioni sono rivolte alla riqualificazione dell'intera area attraverso la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, delle attività tradizionali e dei potenziali sviluppi economici connessi alla difesa del suolo e delle acque, nonché alle esigenze socio-economiche delle popolazioni locali.

ART. 10 - Zone A4 - Aree agricole e boscate di collina e montagna ad indirizzo sostenibile.

1. Nelle aree definite in cartografia come A4, che comprendono paesaggi agrari altamente equilibrati e di notevole valenza estetica-ecologica, boschi cedui di latifoglie decidue, arbusti di sclerofille sempreverdi, sono favoriti interventi finalizzati al riequilibrio e difesa del territorio, alla tutela e valorizzazione del paesaggio agroforestale, al risanamento e alla riqualificazione ambientale dell'edilizia rurale esistente.
2. Nelle aree di cui al punto 1, gli interventi di riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile, sono quelli di seguito elencati, fermo restando l'integrazione con le misure previste per le aree perimetrate dal PSAI – frane ed alluvioni:
 - a) la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari;
 - b) la ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate, in quelle percorse da incendi, in quelle a più elevata naturalità, con specie vegetali coerenti con la potenzialità ecologica dei siti;
 - c) la ricostituzione di ambienti ripari delle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua che attraversano l'area come da artt. 25 e 26 delle presenti norme;
 - d) pulizia degli alvei dei fossi e dei corsi d'acqua che attraversano l'area, come da artt. 22 e 23 delle presenti norme;
 - e) l'imboschimento delle aree ad elevata acclività e soggette a rischio idrogeologico, come da artt. 29 e 30 delle presenti norme;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- f) la protezione delle aree intorno alle sorgenti per il mantenimento della qualità delle acque, evitando potenziali carichi inquinanti;
 - g) la creazione di corridoi biologici.
3. Gli interventi di gestione agraria sostenibile sono :
- a) la manutenzione e la conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse conservativo-paesaggistico e di tutela idrogeologica;
 - b) il mantenimento ed il potenziamento della biodiversità del paesaggio rurale, come da art. 32 delle presenti norme;
 - c) l'estensivizzazione delle colture esistenti in accordo con le misure previste dai PSR, come da art. 32 delle presenti norme;
 - d) quelli di indirizzo di cui al paragrafo 3.1.1 del documento di orientamento.
4. Gli interventi di valorizzazione del territorio consentiti, sono:
- a) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali.
 - b) il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici e paesaggistici;
 - c) la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti degli assi viari non urbani, come da art. 33 comma 2 lettera f) delle presenti norme;
 - d) il ripristino ambientale di siti interessati da cave dismesse, come da art. 33, comma 2 lettera e) delle presenti norme;
 - e) quelli di indirizzo indicati al documento di orientamento al paragrafo 3.2.3.
5. E' consentita la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, ed opportunamente mascherati con elementi vegetali.
6. Sono consentiti, l'installazione e il mantenimento di cartelli per la toponomastica e le segnaletiche secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7.
7. Relativamente all' adeguamento, alla realizzazione e alla manutenzione di impianti a rete e puntuali, si rimanda a quanto indicato all'art. 6, comma 8.



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

8. Per gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio valgono le prescrizioni di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18.
9. Gli interventi di allargamento o di apertura di nuove piste sono consentiti solo nei casi di prevenzione antincendio o di viabilità forestale di servizio, previa autorizzazione da parte degli enti delegati.
10. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicato negli articoli 12 e 34 delle presenti norme.
11. Gli insediamenti industriali esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, sono soggetti ad interventi di adeguamento delle attività e delle strutture come da art. 13.
12. Per le attività connesse alla caccia e l'uccellazione di qualunque tipo si rimanda alla legge n.157/92.
13. Gli insediamenti zootecnici eventualmente esistenti, all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatti oggetto di opportuni interventi di adeguamento così come specificato all'art. 14, comma 1.
14. Sono vietati:
 - a) le trasformazioni di rimodellamento dei terreni dissestati, ad eccezione di interventi di messa in sicurezza;
 - b) l'allargamento o l'apertura di nuove piste siano esse di servizio o fasce tagliafuoco;
 - c) l'apertura di cave e la localizzazione di industrie;
 - d) la localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti; il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante, di rifiuto solido o liquido suscettibile di alterare la qualità dei suoli e delle acque.

ART. 11 - Zona A 5 - Aree agricole di pianura ad indirizzo agricolo-zootecnico sostenibile

1. Nelle aree di pianura a prevalente indirizzo agricolo-zootecnico, definite in cartografia



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

come A5, sono favoriti interventi finalizzati al riequilibrio ecologico, attraverso la difesa delle risorse ed il miglioramento della qualità fisico/ambientale del territorio agricolo, e alla valorizzazione del paesaggio agrario, i cui criteri generali sono indicati nell'Allegato di Orientamento. Tali aree presentano sia un agro-sistema equilibrato ad elevata compatibilità ambientale (basato sull'avvicendamento colturale e con la presenza di colture foraggere miglioratrici della fertilità), che situazioni di squilibrio ambientale riconducibili alla presenza di detrattori ambientali (cave, industrie, insediamenti zootecnici, attività agricola di tipo intensivo).

2. Gli interventi di riequilibrio ecologico sono:
 - a) la ricostituzione di ambienti ripari delle sponde dei fossi e dei corsi d'acqua minori che attraversano l'area;
 - b) la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari;
 - c) pulizia degli alvei dei fossi e dei corsi d'acqua che attraversano l'area, come da artt. 22 e 23 delle presenti norme;
 - d) la protezione delle aree intorno alle sorgenti per il mantenimento della qualità delle acque, evitando potenziali carichi inquinanti;
 - e) la creazione di corridoi biologici.
3. Gli interventi di gestione agraria sostenibile, sono quelli di cui all'art. 10 comma 3:
 - a) la manutenzione e la conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse conservativo-paesaggistico, (oliveti e vigneti di vecchio impianto), come da art. 32 delle presenti norme;
 - b) il mantenimento ed il potenziamento della biodiversità del paesaggio rurale, come da art. 32 delle presenti norme;
 - c) il mantenimento dei caratteri strutturanti del paesaggio agrario (colture tradizionali, nuclei rurali e masserie, viabilità rurale, rete irrigua tradizionale), come da art. 32 delle presenti norme;
 - d) quelli di indirizzo di cui al paragrafo 3.1.1 del documento di Orientamento.



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

4. Gli interventi per la valorizzazione del paesaggio consentiti sono:
 - a) la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti degli assi viari non urbani come da art. 33 comma 2 lettera f) delle presenti norme;
 - b) la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti derivanti dalla rete infrastrutturale di collegamento a raso (Variante Venafrana) come da art. 33 comma 2 lettera g) delle presenti norme;
 - c) il ripristino ambientale di cave dismesse come da art. 33 comma 2 lettera e) delle presenti norme.
5. Per gli interventi di risanamento e riqualificazione del territorio valgono le prescrizioni di cui ai successivi art. 16, 17 e 18.
6. Le cave esistenti ed attive all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatte oggetto di progressiva dismissione con la predisposizione di piani e progetti di recupero ambientale così come indicati nell'articoli 12 e 34 delle presenti norme.
7. Gli insediamenti industriali esistenti all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, sono soggetti ad interventi di adeguamento delle attività e delle strutture come da art. 13.
8. Gli insediamenti zootecnici eventualmente esistenti all'entrata in vigore del piano adottato nel '99, devono essere fatti oggetto di opportuni interventi di adeguamento così come specificato all'art. 14. comma 1.
9. Per gli annessi di servizio si rimanda al successivo articolo 19.
10. Per le attività connesse alla caccia e l'uccellazione di qualunque tipo si rimanda alla legge n. 157/'92.
11. Sono vietati:
 - a) la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante, di rifiuto solido o liquido suscettibile di alterare la qualità del suolo e delle acque;
 - b) la localizzazione di industrie, di cave ed effettuare prelievi di inerti lapidei e/o incoerenti.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

SEZIONE III

III Tipologia di aree: Aree e/o sottozone puntuali a maggior grado di antropizzazione

Le disposizioni contenute nella presente sezione sono finalizzate alla riqualificazione di quelle porzioni di territorio, areali o puntuali che necessitano di interventi di risanamento, di opere di mitigazione d'impatto, di recupero e creazione di servizi sostenibili, al fine di contribuire alla salvaguardia delle risorse suolo, acqua e vegetazione in termini di disincentivo allo spreco ed all'inquinamento e di raggiungimento di una equilibrata qualità urbana

ART. 12 - Zone di cava

1. Sono individuate come cave e riportate nella cartografia del presente piano, le zone contrassegnate con apposito simbolo grafico (colore rosso rigato) distinguendo quelle attive da quelle dismesse ed abbandonate (con asterisco).
2. E' vietata, come da articoli precedenti, l'apertura di nuove cave, tranne per i progetti muniti di autorizzazioni prima dell'adozione del PSTA del '99.
3. Per le cave dismesse si rimanda all'art. 33, comma 2 lettera f).
4. Per le cave attive è necessario prevedere a carico del conduttore: un piano annuale sulle attività svolte, per verificarne costantemente le implicazione sul territorio; un piano di dismissione graduale ed un relativo piano di recupero ambientale di cui agli artt. 33 e 34 delle presenti norme.
5. Quanto previsto per le cave di cui ai commi 3 e 4, sono state coordinate con la normativa ed i piani cave regionali vigenti (per la regione Campania "Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate abusive o dimesse).

ART. 13 - Insediamenti industriali esistenti

1. Sono individuati come insediamenti industriali esistenti e riportati in cartografia del presente piano le zone contrassegnate con apposito simbolo grafico (colore viola).
2. Per essi si dovrà prevedere:
 - a) il risanamento o comunque adeguamento igienico sanitario dell'intero



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- comparto mediante revisione dei prelievi, dei collettori fognari, dei depuratori, in ottemperanza alle disposizioni e leggi vigenti in materia (D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni);
- b) la formazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'area, con specie vegetali autoctone, con altezze congrue atte a mascherare il sito;
 - c) la riqualificazione delle parti scoperte di pertinenza del comparto, sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle specie vegetali, a costituire un sistema connettivo tra vuoto e costruito.
3. Sono vietati:
- a) la riduzione delle aree alberate esistenti;
 - b) la localizzazione di rifiuto solido o liquido suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;
 - c) la realizzazione di nuovi manufatti edilizi; ad eccezione di limitate volumetrie ritenute necessarie per l'adeguamento igienico sanitario delle strutture esistenti;
 - d) la realizzazione di nuove strade carrabili.
4. L'attuazione degli interventi è indicata all'articolo 35 delle presenti norme.
5. Indicazioni sugli interventi di manutenzione consigliati, vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.1.

ART. 14 - Insediamenti Zootecnici esistenti e di nuova edificazione

1. Sono individuati come insediamenti zootecnici esistenti e riportati in cartografia del presente piano le zone contrassegnate con apposito simbolo grafico (colore viola), per essi si dovrà prevedere quanto esplicitato all'art.13 comma 2.
2. Per i nuovi insediamenti è d'obbligo :
 - a) il riferimento alle normative locali aggiornate alla legislazione vigente in materia tecnica, sanitaria e di dimensionamento;
 - b) la scelta di aree non soggette a vincoli;
 - c) lo studio geologico che tenga conto anche della eventuale presenza della



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

- falda;
- d) una posizione protetta dalle visuali, anche attraverso la creazione di barriere verdi;
 - e) la formazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'area, con siepi di vegetazione autoctona, con altezze congrue atte a mascherare il sito;
 - f) un idoneo impianto di depurazione o di trattamento dei liquami in ottemperanza alle leggi in materia, sentita l'unità socio sanitaria locale competente territorialmente; nei nuovi impianti che si attuano mediante il ricorso agli incentivi regionali, nazionale e comunitari, sono da preferire la fitodepurazione e il lagunaggio;
 - g) la riqualificazione delle parti scoperte di pertinenza del comparto, sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle specie vegetali, a costituire un sistema connettivo tra vuoto e costruito.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, esistenti e nuove, sono vietati:
- a) la riduzione delle aree alberate esistenti;
 - b) la localizzazione di rifiuti solidi o liquidi suscettibili di alterare lo stato del terreno sottostante.
4. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.1.

ART. 15 - Zona ad indirizzo multiplo da sottoporre ad interventi di miglioramento ambientale ed utilizzo compatibile in aree non urbane

1. Sono individuate come zone ad indirizzo multiplo, secondo indicazione degli strumenti urbanistici comunali, e riportate in cartografia del presente piano, le zone contrassegnate con apposito simbolo grafico (colore viola quadrettato).
2. Sono ammesse:
 - a) attività agrituristiche nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia;
 - b) attività produttive compatibili, commerciali, artigianali e di servizio;
 - c) attrezzature collettive scoperte per lo sport ed il tempo libero con annesse



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

- strutture di servizio;
- d) parcheggi;
- e) zone di verde pubblico, di parchi agricoli, di fattorie didattiche.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è necessario assicurare :
- a) la conservazione dei caratteri naturalistici, paesistici ed agricoli;
- b) la salvaguardia delle zone alberate e dei corsi d'acqua;
- c) la permanenza delle aree agricole, con le eccezioni di cui ai punti successivi, come presidio per il mantenimento dei caratteri paesistico-ambientali;
- d) il riassetto morfologico e spaziale delle aree di frangia degli insediamenti esistenti;
- e) la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti degli assi viari non urbani con piantumazioni di specie vegetali autoctone a cortina con effetto schermatura;
- f) il mantenimento all'interno dell'area costruita di una distanza di rispetto non inferiore a m 10, lungo tutto il perimetro, tale fascia va destinata a verde di schermatura e di mitigazione di impatto da realizzare con piantumazione di siepi ed alberi di congrua altezza e con specie autoctone;
- g) la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza delle attività produttive e degli spazi scoperti, che devono avere laddove possibile una pavimentazione permeabile;
- h) l'adeguamento alle disposizioni delle leggi vigenti, in particolare del D.Lgs n. 152/99, in materia di prelievi e di scarichi.
4. L'attuazione degli interventi è indicata all'articolo 37 delle presenti norme
5. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.2.

ART. 16 - Edilizia rurale di antica formazione in aree non urbane

1. Si definisce edilizia rurale di antica formazione i borghi rurali, le masserie e le case sparse realizzati in epoca antecedente al 1955 e individuati in cartografia con



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

- apposito simbolo grafico (colore arancio).
2. Gli strumenti urbanistici (PRG o PdF) dei Comuni non ricadenti in Piani Paesistici, dovranno prevedere norme che privilegino la conservazione delle caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza e i caratteri architettonici degli edifici, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'interno. Inoltre dovranno prevedere uno specifico inventario tipologico dei manufatti architettonici di cui al comma 1 e, al fine di consentire la piena percezione della qualità degli stessi ed il mantenimento della continuità tra il tessuto edilizio e gli spazi verdi, dovranno considerarsi parte integrante dei nuclei di antica formazione, anche le aree:
 - a) inedificate in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
 - b) di verde e di fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme.
 3. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.3.

ART. 17 - Edilizia rurale di recente formazione in aree non urbane

1. Si definisce edilizia rurale di recente formazione i borghi rurali, le masserie e le case sparse realizzate in epoca successiva al 1955, per i quali è necessario garantire un complessivo miglioramento ambientale e paesistico.
2. Gli strumenti urbanistici (PRG o PdF) dei Comuni non ricadenti in Piani Paesistici, dovranno prevedere delle norme per la riqualificazione degli edifici esistenti, al fine di migliorarne l'inserimento ambientale e di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio storico-agrario.
3. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.3.

ART. 18 - Nuova edificazione in aree non urbane

1. La nuova edificazione per uso abitativo deve essere funzionale alle esigenze di addetti



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- all'agricoltura, ed alla configurazione e all'assetto proprietario dei fondi rustici interessati. Essa deve essere inoltre rivolta a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
2. Gli strumenti urbanistici (PRG o PdF) dei Comuni non ricadenti in Piani Paesistici, dispongono affinché le nuove costruzioni siano ispirate alle tipologie costruttive e materiali tradizionali locali, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante.
 3. Sono consentite destinazioni d'uso per agriturismo, così come normato dalla legislazione urbanistica regionale vigente.
 4. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento al punto 3.3.3.

ART. 19 - Annessi di servizio

1. Per gli annessi di servizio (depositi, stalle, box, impianti idrici, piccole attrezzature sportive, etc.) occorrerà prevedere una ubicazione defilata e in posizione protetta dalle visuali, attraverso la creazione di barriere verdi e, comunque, solo dove non comportino deturpazioni panoramiche e siano limitate da sufficienti fasce di verde, senza sbancamenti o piazzali in cemento od asfalto.
2. Le opere di pavimentazione esterne saranno realizzate con materiali filtranti per ridurre il ruscellamento, qualora ciò risulti compatibile con la destinazione d'uso dei manufatti.
3. Le serre possono essere realizzate solo quando si documenta la funzione produttiva e se tutto intorno, senza pregiudicare il soleggiamento del manufatto, vengano sistemati filari di alberi sempreverdi o di siepi di altezza adeguata. I materiali dovranno essere tali da riflettere il meno possibile la luce solare, nei limiti consentiti dalla necessità dell'illuminazione interna.
4. Tali interventi saranno, favoriti sempre nel rispetto delle condizioni sopra riportate nei casi di programmi di miglioramento legati allo sviluppo di attività agrituristiche.
5. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

al punto 3.3.4.

ART. 20 - Aree urbanizzate di risanamento, di riqualificazione e di recupero ambientale ed edilizio (zona riservata specificamente alla pianificazione locale).

1. Nelle zone urbanizzate (evidenziate in cartografia con il colore marrone) dei Comuni di Montaquila, Sesto Campano, Pozzilli, Ciorlano e Pratella, limitrofe alle aree perimetrate dal presente piano, sono favoriti interventi tendenti alla trasformabilità migliorativa della qualità urbana ed alla progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree urbane confinanti con quelle incluse nel perimetro del presente Piano. La finalità è quella di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale e le aree di salvaguardia.
2. Per le aree di cui al punto 1 gli strumenti urbanistici comunali, fermo restando le problematiche inerenti le situazioni di rischio e quindi le eventuali prescrizioni dettate dagli altri Piani Stralcio dell'Autorità, dovranno tendere a riqualificare le: **zone edificate compiute e di completamento** (insediamenti storici; zone edificate di recente formazione con impianto compiuto; zone edificate di recente formazione con impianto incompleto; espansioni lineari lungo la viabilità); **zone di verde attrezzato, parchi fluviali; zone agricole; viabilità e parcheggi; zone di insediamento produttivo.**
3. Dovranno essere assicurati:
 - a) la conservazione delle componenti originarie e delle caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, le tipologie architettoniche degli edifici, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno;
 - b) il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
 - c) il recupero delle aree e dei manufatti dimessi, interni all'area, prevedendo prioritariamente una destinazione di tipo pubblico o comunque per servizi



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

collettivi;

- d) l'individuazione di spazi vuoti urbani progettati ed integrati tra loro, finalizzati alla mitigazione di impatti.
4. Indicazioni sugli interventi consigliati vengono fornite nel documento di Orientamento ai punti 3.3.5 e 3.3.6.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Capitolo III

Norme sulla programmazione e attuazione degli interventi non strutturali

ART. 21 - Finalità degli interventi

1. Gli obiettivi per la tutela, valorizzazione, risanamento e riqualificazione delle aree interessate dal presente piano vengono raggiunti attraverso l'attuazione di interventi non strutturali descritti negli articoli precedenti.
2. Tali interventi non strutturali sono costituiti da un insieme di opere "leggere" che possono essere a carico sia degli Enti Pubblici che dei privati.
3. Gli interventi, come da art. 1 comma 4, si suddividono in 4 gruppi:
 - A) Interventi di riequilibrio ecologico e geomorfologico atti ad aumentare la funzione idrogeologica di determinati habitat e sistemi naturali presenti nel territorio.**
 - B) Interventi di gestione agraria e forestale sostenibile.**
 - C) Interventi di valorizzazione del territorio attraverso la promozione del ridisegno del paesaggio e delle attività economiche sostenibili.**
 - D) Interventi di risanamento e di riqualificazione del territorio per l'attuazione di "modelli urbani sostenibili".**
4. Il programma di attuazione del presente piano, è riferito agli interventi non strutturali di cui all' articolo 1, commi 4 e 5 lettera A), nella maggior parte, lettere B) e C), in minima parte. Gli interventi previsti sono riferibili maggiormente **all'attività propria e diretta** dell'Autorità di Bacino, essi sono attuabili, dagli Enti territorialmente competenti, con gli Schemi Previsionali e Programmatici ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/89 con strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali.
5. Per gli interventi non strutturali di cui all' articolo 1, commi 4 e 6 lettere B), C) e D) non contenuti nelle presenti Norme, il programma degli interventi può essere programmato ed attuato dagli Enti competenti, così come suggerito all'art. 1 comma 6, e nel documento di Orientamento.
6. Gli articoli che seguono, pertanto, specificano la metodologia e l'attuazione degli



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

interventi di riequilibrio ecologico e gestione forestale, di gestione agraria sostenibile, di valorizzazione del territorio e di risanamento e riqualificazione previsti negli articoli 5,6,7,8,9,10.

ART. 22 - Interventi per il riequilibrio ecologico: pulizia degli alvei

1. Gli interventi riguardano il corso del fiume Volturno (in area A1, A2, A2-1, A3), i suoi affluenti ed i corsi minori e fossi di zone montane, collinari e di pianura (in area A4 ed A5).
2. Gli interventi sono rivolti ad una manutenzione ordinaria e costante al fine di garantire il mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, il recupero della funzionalità delle eventuali opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua.
3. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua sono i seguenti:
 - rimozioni dei rifiuti solidi provenienti da fenomeni legati ad attività antropica;
 - rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione che causa ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando gli habitat ripariali e le zone alluvionali adiacenti.
4. Gli interventi devono essere attuati riducendo al minimo l'uso dei mezzi meccanici, in maniera tale da non comportare alterazioni dello stato dei luoghi.

ART. 23 - Attuazione degli interventi di pulizia degli alvei

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, l'Autorità di Bacino, anche su proposta delle Amministrazioni competenti (Regioni, Province, Comunità Montane Consorzi di Bonifica), approva Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della legge n. 183/89.
2. Gli interventi di pulizia degli alvei possono essere attuati previo inserimento nei Programmi Triennali di intervento.
3. Gli interventi sono attuati dagli Enti territorialmente competenti.
4. Il progetto tecnico economico sarà trasmesso dall'Amministrazione territorialmente



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

competente all' Autorità di Bacino.

ART. 24 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: conservazione e gestione della vegetazione presente e ricostituita in ambito fluviale con l'esclusivo ricorso a criteri di selvicoltura naturalistica

1. Gli interventi riguardano le fasce fluviali del corso del Volturno (in area A1, A2, A2-1, A3), le sponde dei suoi affluenti, dei corsi minori, dei fossi di zone montane, collinari e di pianura (in area A4 ed A5).
2. Gli interventi sono rivolti alla cura, alla conservazione della vegetazione esistente e ricostituita nelle aree umide, zone naturali, fasce e boschi ripariali, e nella eliminazione e/o mitigazione delle cause di degrado ambientale e paesaggistico preesistenti. Gli interventi di conservazione e di gestione della vegetazione arborea ed arbustiva si attueranno sia mediante tagli fitosanitari sul patrimonio arboreo, a carico degli esemplari pericolanti o che possano generare un pericolo idraulico, sia mediante controllo della componente arbustiva ed arborea esotica invadente. L'obiettivo di questi interventi è quello di predisporre la cenosi ripariale all'insediamento di specie autoctone.
3. Nello specifico la conservazione/gestione della vegetazione ripariale deve avvenire facendo ricorso alla selvicoltura naturalistica. I criteri cui si deve ispirare una gestione integrata della vegetazione riparia sono i seguenti:
 - Favorire sistemi di lavorazione a basso impatto ambientale e, quindi, sono senz'altro da preferire interventi condotti manualmente e, comunque, con macchine adeguate al fine di evitare nuovi danni e l'aggravamento di condizioni di squilibrio esistenti.
 - Favorire la massima diversità di specie possibile, sia in senso longitudinale che trasversale.
 - Mantenere più elevata possibile la diversificazione strutturale (età, dimensioni, ecc.).
 - Favorire lo sviluppo di specie erbacee, arbustive ed arboree di origine



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

autoctona.

- Limitare l'intervento di taglio che si deve concentrare soprattutto sugli esemplari arborei pericolanti, malati o deperienti e preferibilmente sugli esemplari di specie esotiche piuttosto che autoctone, cercando di alterare il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e, quindi, il livello di biodiversità dell'area.
 - Ridurre al massimo il taglio raso della vegetazione limitandolo ai casi di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica (ad es. tratti arginati, in presenza di manufatti quali ponti, centri abitati, ecc.) o di esemplari affetti da patologie gravi. Nel caso che, ad esempio, la sezione del corso d'acqua in certi punti sia più ampia, è opportuno non intervenire con la stessa intensità di taglio adottata per l'asta principale, ma si deve modulare l'intervento secondo il variare delle condizioni puntuali.
 - Dilazionare i tagli nel tempo e nello spazio in modo tale da non interessare lunghi tratti fluviali onde contribuire al mantenimento di importanti ed utili zone naturali, sempre preventivamente individuate, non interessate dai tagli (per es. aree di non taglio tra due lotti di intervento, tagli alternati sulle opposte sponde, ecc.).
4. Tali interventi potranno, inoltre ripristinare la funzionalità di sentieri ripariali preesistenti in stato di abbandono.

ART. 25 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: ricostituzione di ambienti ripari

1. Gli interventi riguardano le fasce fluviali del corso del Volturno (in area A1, A2, A2-1, A3), le sponde dei suoi affluenti, dei corsi minori, dei fossi di zone montane, collinari e di pianura (in area A4 ed A5).
2. Gli interventi interessano quei tratti lungo il corso del fiume, ove si evidenziano processi di degrado o di alterazione a carico della vegetazione. Sono finalizzati al restauro e alla riqualificazione degli ecosistemi residuali e degli habitat esistenti. Le



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

specie arboree e arbustive idonee sono individuate tra quelle tipiche della vegetazione ripariale autoctona il cui materiale di propagazione è preferibilmente da raccogliere *in situ*. Nel caso si evidenzino processi di degrado a carico delle sponde, gli interventi devono essere realizzati facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica. Le specie vegetali da impiegare dovranno, quindi, differenziarsi a seconda del tratto interessato, montano, collinare, pianura, così come di seguito specificato.

ART. 26 - Attuazione degli interventi di cui agli articoli 24 e 25

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, l'Autorità di Bacino, anche su proposta delle Amministrazioni competenti (Regioni, Enti Parco, Province, Consorzi di Bonifica, Comunità Montana), approva Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della legge n. 183/89.
2. Gli interventi di conservazione e di ricostituzione di ambienti ripari possono essere attuati previo inserimento nei Programmi Triennali di intervento.
3. Gli interventi possono essere attuati, anche nell'ambito dei Piani Parco, Piani Forestali, Piani di Assestamento Forestale oltre che dei Programmi Operativi Regionali (POR) e dei Piani di Sviluppo Rurale Regionale (PSR), attingendo dai fondi europei, nazionali e regionali.
4. Nell'ambito della pianificazione locale, possono essere previsti piani di gestione delle aree fluviali finalizzati ad armonizzare le diverse funzioni ed interventi che vanno dalla creazione di spazi naturali a quelli per attività di educazione naturalistica, ricreativa.
5. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione territorialmente competente all'Autorità di Bacino per il parere di competenza.
6. Nei progetti di ricostituzione di ambienti ripari devono essere indicate:
 - le metodologie di intervento;
 - le formazioni vegetali da privilegiare, per composizione specifica e per struttura;
 - i tempi necessari al raggiungimento dello sviluppo vegetativo ottimale.

ART. 27 - Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile:



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

conservazione e/o manutenzione ordinaria delle zone boscate esistenti in zone montane, collinari e di pianura

1. Gli interventi che riguardano le aree A3 art. 9, le aree A4 art. 10, le aree A5 art. 11, sono rivolti alla manutenzione e conservazione dei nuclei boschivi e dei filari arbustivi e arborei nelle zone di pianura, del bosco, delle aree di rinnovamento spontaneo e delle aree di rimboschimento nelle zone di collina e di montagna.
2. Essi mirano prioritariamente alla difesa del suolo con l'obiettivo di mantenere, o accrescere la funzione idrogeologica ed ecologica del bosco, nonché a migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche.
3. Nelle operazioni di taglio boschivo dovrà essere assicurato il rilascio della flora arbustiva endemica, in quanto utile per l'avifauna e per la biodiversità.

ART. 28 – Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate, in quelle percorse da incendi o in quelle a più elevata naturalità, con specie vegetali coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti.

1. Gli interventi riguardano le aree A 2-1 art. 8, A3 art. 9, A4 art 10, ed A5 art. 11.
2. Gli interventi devono prevedere l'impiego di specie autoctone su superfici denudate o percorse da incendio che presentano elevato fabbisogno di difesa e conservazione del suolo e di riassetto idrogeologico.
3. Le opere devono essere finalizzate ad accelerare i processi di ricolonizzazione naturale della vegetazione, in particolare quando le condizioni pedoclimatiche (suolo superficiale, esposizione, pendenza) non garantiscono la normale evoluzione del sito.
4. Gli interventi di rimboschimento devono prevedere le opportune opere di protezione dal pascolo e di viabilità di servizio finalizzata alla manutenzione ordinaria ed alla prevenzione degli incendi.

ART. 29 – Interventi per il riequilibrio ecologico e di gestione forestale sostenibile: imboschimento delle aree ad elevata acclività e soggette a rischio idrogeologico

1. Gli interventi riguardano le aree A4 art 10.



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

2. Gli interventi devono prevedere l'impianto di boschi naturali a scopo protettivo utilizzando specie autoctone, al fine di creare popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con gli altri complessi arborei naturali circostanti.
3. La messa a dimora delle specie deve avvenire con tecniche idonee alle caratteristiche della stazione in modo da alterarne il meno possibile la morfologia.

ART. 30 - Attuazione degli interventi di cui agli articoli 27, 28, 29.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, l'Autorità di Bacino, anche su proposta delle Amministrazioni competenti (Regioni, Province, Comunità Montana, Comuni), approva Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della legge n. 183/89.
2. Gli interventi di conservazione e di ricostituzione dei nuclei boschivi sparsi, dei filari arbustivi e arborei, ricadenti in zona A3, possono essere attuati previo inserimento nei Programmi Triennali di intervento.
3. Gli interventi in zona A4 e A5, possono essere attuati, anche nell'ambito dei Piani Parco, Piani Forestali, Piani di Assestamento Forestale oltre che dei Programmi Operativi Regionali (POR) e dei Piani di Sviluppo Rurale Regionale (PSR), attingendo dai fondi europei, nazionali e regionali. Per le aree ricadenti in zona A4, gli interventi possono essere attuati anche mediante affidamento a soggetti privati ai sensi della legge n. 97/94.
4. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione territorialmente competente all' Autorità di Bacino.

ART. 31 – Interventi di gestione agraria sostenibile: conduzione delle zone agricole di pianura alluvionale secondo modalità rispettose della fragilità idrogeologica, idraulica e della qualità dell'ambiente, e loro attuazione

1. Gli interventi riguardano le aree A2 art. 7, A2-1 art 8 , A3 art. 9, zone agricole inondabili.
2. In osservanza alle normative del P.S.D.A., le aree di cui sopra devono essere coltivate nel rispetto delle misure agroambientali previste dalla normativa comunitaria, privilegiando le colture permanenti in modo da ridurre gli effetti derivanti dall'uso di prodotti inquinanti e



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

mitigare gli effetti di eventuali esondazioni; inoltre in esse si deve tendere a restituire aree ai fiumi, alle zone umide, alla vegetazione ripariale, cercando di ricostruire l'ambiente naturale ed il paesaggio.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, gli interventi (di cui all' art. 7 comma 4, art. 8 comma 3 e art. 9 comma 4) sono attuati attraverso strumenti finanziari comunitari e regionali.
4. Gli interventi possono essere attuati nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale Regionali (PSR) con riferimento alle misure agroambientali (Reg. CE 1257/99 ed s.m.i.) dagli Enti pubblici territorialmente competenti, nonché dai soggetti privati.
5. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione territorialmente competente, previa valutazione di merito, all' Autorità di Bacino.

ART. 32 - Interventi di gestione agraria sostenibile: conduzione delle zone agricole secondo modalità rispettose della fragilità idrogeologica e della qualità dell'ambiente, e loro attuazione

1. Gli interventi riguardano le aree A4 art. 10 ed A5 art. 11.
2. Le pratiche agricole dovranno assicurare il mantenimento ed il potenziamento della biodiversità del paesaggio, prevedendo colture compatibili con la natura dei suoli e la qualità delle acque sotterranee e superficiali ai sensi del D.lgs. n. 152/99, attraverso l'adozione delle misure agroambientali previste dalla normativa comunitaria. Inoltre si dovrà prevedere la reintroduzione di elementi naturalistici di elevato valore ecologico (come piantagione di nuclei boschivi, siepi e filari a delimitazioni poderali e della viabilità), finalizzate ad esaltare la complessità della biocenosi.
3. Gli interventi possono essere attuati nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR) e dei Piani di Sviluppo Rurale Regionali (PSR) con riferimento alle misure agroambientali (Reg. CE 1257/99 ed s.m.i.). dagli Enti pubblici territorialmente competenti, nonché dai soggetti privati.
4. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione territorialmente competente all' Autorità di Bacino.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

ART. 33 - Interventi per la valorizzazione del territorio e loro attuazione

1. Gli interventi di valorizzazione interessano, in forma diversificata, le aree oggetto del piano, nello specifico le aree A1 art. 6, le aree A2 art. 7, le aree A 2-1 art. 8, le aree A3 art. 9, le aree A4 art. 10, le aree A5 art. 11.
2. Gli interventi riguardano le opere di:
 - a) La manutenzione, adeguamento e realizzazione di percorsi pedonali che non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, e che non devono interessare le sponde, le ripe scoscese, in tutte le aree di cui al comma 1.
 - b) Il recupero e valorizzazione di percorsi storici e paesaggistici, nelle aree A4. Gli interventi dovrebbero mirare a rinaturalizzare le porzioni di sentieri storici rimasti isolati perché tagliati da nuova viabilità o da nuovo uso del territorio, ricostituendone o integrandone il percorso, valorizzandone gli aspetti tradizionali, culturali ed escursionistici. Occorre sistemare le antiche modalità di pavimentazione, eseguire opere di manutenzione sui muri a secco o sulle recinzioni perimetrali, ecc...
 - c) La realizzazione di strutture di bird-watching amovibili, realizzate con materiali tradizionali, nelle aree A1 ed A2.
 - d) Il recupero e la sistemazione dei laghetti esistenti, in aree A2, (ex cave di fossa lungo le fasce fluviali) ai fini ecologici (aree umide) e ai fini sportivi. Gli interventi di recupero in cave con falda affioranti, dovranno eliminare ogni possibile inconveniente legato all'interferenza della falda stessa.

Pertanto, relativamente alle finalità della legge n. 183/89, si dovrà prevedere:

- Studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica;
- eventuali misure di salvaguardia delle falde acquifere superficiali e profonde in base ad appositi studi di dettaglio e di fattibilità di cui sopra;
- sistemazione e messa in sicurezza delle sponde del bacino creatosi;
- progetto di riuso naturalistico e/o paesaggistico, che deve garantire la perfetta integrazione nell'ecosistema (l'eventuale riuso sportivo è consigliato per attività di pesca).



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- e) Il ripristino ambientale dei siti interessati da cave dismesse, in tutte le aree di cui al comma 1. Gli interventi dovranno in ogni caso essere coordinati con le previsioni della legislazione vigente in materia, e con le indicazioni ed obiettivi di specifici strumenti di pianificazione delle attività estrattive. Relativamente alle finalità della legge n. 183/89 le modalità di recupero ambientale dovranno riferirsi ai seguenti criteri:
- Tenere in considerazione la natura geologica e geomorfologica nonché gli aspetti geotecnici del sito di cava e le tecniche di coltivazione adoperate.
 - Favorire assetti che prevedano la ricostituzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica.
 - Assicurare la stabilità delle scarpate attraverso interventi non strutturali (opere di controllo dell'erosione superficiale; opere di stabilizzazione superficiale), interventi strutturali (opere di sostegno; opere difesa massi).
 - Evitare fenomeni di erosione e di dissesto, garantendo un adeguato drenaggio delle acque superficiali dilavanti.
 - Assicurare che tutte le superfici siano rivestite con un buono strato di terreno vegetale e piantate con specie arboree ed arbustive autoctone. Va sottolineato che la condizione principale per la riuscita del recupero delle cave è proprio la disponibilità e qualità del terreno vegetale.
 - Evidenziare il riuso a fini naturalistici, o paesaggistici, o per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, culturali, ricreative) o agroforestale (parchi rurali). Il progetto dovrà contenere la descrizione delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche, i relativi elaborati grafici (planimetrie e sezioni significative) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero, i relativi tempi di attuazione, piano finanziario necessario al recupero ambientale contenente schede sintetiche con l'indicazione delle caratteristiche delle opere e degli interventi.
- f) La mitigazione di impatto degli assi viari non urbani, in aree A3, A4, A5 con piantumazioni di essenze vegetali autoctone a cortina con effetto schermatura.
- g) La mitigazione di impatto della rete infrastrutturale, di collegamento a raso (Variante



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

Venafrana), che si sviluppa nell'area A5, secondo le indicazioni e prescrizioni dell'ufficio VIA Ministero dell'Ambiente, stabilita di concerto con Regione, Autorità di Bacino, ANAS.

3. Tutte le opere, degli interventi previsti, devono essere realizzate nel massimo rispetto dell'ambiente circostante privilegiando materiale locale e tipologie costruttive del luogo.
4. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, gli interventi possono rientrare nei programmi e piani delle Regioni, Enti Parco, Province, Comunità Montane, Comuni o altri Enti Pubblici, i quali possono provvedere direttamente con propri fondi, o con fondi comunitari alla realizzazione degli interventi previsti.
5. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione competente all'Autorità di Bacino.

ART. 34 - Interventi per la valorizzazione del territorio inerenti le cave attive prima dell'adozione del PSTA del '99 e loro attuazione

1. Gli interventi di valorizzazione inerenti le cave attive interessano le aree A2 art. 7, le aree A 2-1 art. 8, le aree A4 art. 10, le aree A5 art. 11.
2. Gli interventi relativi alla coltivazione, dismissione e recupero delle aree di cava, dovranno in ogni caso essere coordinati con le previsioni della legislazione vigente in materia, e con le indicazioni ed obiettivi di specifici strumenti di pianificazione delle attività estrattive.
3. Il piano annuale è necessario per monitorare la situazione nell'area, esso deve contenere:
 - Relazione Tecnica Illustrativa con: l'ubicazione della cava e l'indicazione della superficie dell'area oggetto di coltivazione con allegata cartografia in scala 1:25.000 di inquadramento territoriale; l'indicazione della sostanza mineraria oggetto della coltivazione; periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione; l'eventuale connessione tra l'esercizio dell'attività e le attività cui sono destinate i materiali scavati; il programma dei lavori di estrazione con l'indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della mano d'opera da occupare, della produzione prevista, della potenzialità di impianti.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- Relazioni tecniche delle caratteristiche fisico-territoriali-ambientali con: descrizione delle caratteristiche geologiche-geomorfologiche-geotecniche-idrogeologiche contenente; descrizione delle caratteristiche naturali/ambientali.
 - Progetto di coltivazione.
4. Del sito di cava, in relazione alle finalità della legge n. 183/89, dovranno essere garantiti:
 - la messa in sicurezza del sito, nel medio e nel lungo termine, attraverso una verifica di stabilità globale dell'eventuale versante, come indicato dalla vigente legislazione;
 - la bonifica del sito se utilizzato come discarica o depositi di rifiuti nocivi, come indicato dalla vigente legislazione;
 - il progetto di recupero come da art. 33 comma 2 lettera e).
 5. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, gli interventi possono rientrare nei programmi e nei piani delle Regioni, Enti Parco, Province, Comuni.
 6. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione competente all'Autorità di Bacino.

ART. 35 - Interventi per la mitigazione di impatto delle industrie ed insediamenti zootecnici esistenti

1. Gli interventi di mitigazione delle industrie ed insediamenti zootecnici esistenti sono quelli riguardanti i manufatti di cui agli artt. 13 comma 2 e 14 comma 1.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 delle presenti Norme, gli interventi sono a carico dei privati, i quali possono provvedere direttamente con propri fondi, o con fondi comunitari, alla realizzazione degli interventi previsti.
3. L'autorizzazione alla realizzazione di ulteriori interventi di risanamento e/o ristrutturazione è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, ad eseguire interventi di riqualificazione degli spazi scoperti di pertinenza ed a realizzare barriere vegetali di schermatura, nel rispetto della vegetazione circostante e caratteristica del luogo così come previsto in norma all'art. 13.



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

ART. 36 - Interventi nelle zone ad indirizzo multiplo

1. Per gli interventi previsti nelle aree di cui all'art. 15 delle Norme, i Comuni dovrebbero prevedere un piano di attuazione che garantisca la conservazione dei valori naturalistici e paesistici del sistema agrario e la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree di maggior tutela, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative.
2. Nei progetti del piano di attuazione deve essere assicurato un rapporto equilibrato tra aree agricole, aree verdi, aree edificate ed aree di servizio.
3. Il piano è trasmesso dall'Amministrazione territorialmente competente all'Autorità di Bacino.

ART. 37 – Interventi per il risanamento e la riqualificazione del territorio e loro attuazione

1. Gli interventi interessano, in forma diversificata, le aree oggetto del piano, nello specifico le aree puntuali di cui dagli art. 16, 17, 19 e 20 della Sezione II.
2. Le opere devono essere realizzate nel massimo rispetto dell'ambiente circostante privilegiando materiale locale e tipologie costruttive del luogo. Esse sono finalizzate a garantire la conservazione e la fruizione corretta dei valori naturalistici e paesistici del sistema agrario, nonché la progressiva armonizzazione dei siti esistenti e/o di nuova realizzazione con le aree di maggior tutela, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative e di sviluppo sostenibile.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 6 e dell'art. 21 delle presenti Norme, gli interventi devono essere inseriti nelle norme dei PRG.
4. L'attuazione degli interventi può rientrare nei programmi delle Regioni, le Province, le Comunità Montane, i quali possono provvedere direttamente con propri fondi, o con fondi europei alla realizzazione degli interventi previsti.
5. I progetti saranno trasmessi dall'Amministrazione territorialmente competente ed all'Autorità di Bacino.

ART. 38 - Elaborati di progetto



Autorità di Bacino *dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

1. Ciascun progetto di intervento, oltre agli elaborati redatti secondo le normative vigenti, deve contenere una relazione tecnica descrittiva ed elaborati di dettaglio esplicativi dello stato di fatto, del progetto con la giustificazione dello stesso alla luce di un inquadramento e compatibilità con la programmazione e pianificazione di tale piano, la descrizione dei risultati che con esso si intende raggiungere, sotto l'aspetto tecnico (geologico, idrogeologico, idraulico, geotecnico, agroforestale, ambientale), economico e sociale, da valutare in base alle problematiche in oggetto.

ART. 39 - Adeguamento della pianificazione di area vasta

1. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione è il seguente:
 - a) I Piani Territoriali Paesistici della Regione Molise e della Regione Campania.
 - b) I Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia d'Isernia e della Provincia di Caserta.
2. Con riferimento ai piani parco ed ai piani paesistici, in considerazione di competenze specifiche, vigono le misure ed indicazioni dei piani su citati non contenute nelle presenti normative, d'intesa che, in caso di vigenza di più strumenti urbanistici, varrà per gli aspetti specifici considerati la norma più restrittiva.

ART. 40 - Adeguamento della pianificazione delle Comunità Montane e Comuni

1. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione è il seguente:
 - a) I Piani di Sviluppo Socio-Economico ed i Piani di Forestazione redatti dalle Comunità Montane Volturno (Molise) e Matese (Campania).
 - b) I Piani di Assestamento Forestale dei Comuni.
 - c) I Piani Regolatori Generali.
 - d) I Piani di attuazione.
2. Gli strumenti di pianificazione comunale dei Comuni interessati (Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro, Capriati al Volturno, Ciorlano, Pratella) recepiscono le previsioni del piano nei loro strumenti urbanistici (generali e di attuazione).
3. Infine le aree di cui agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, soggette a prescrizioni alle quali dovranno uniformarsi gli strumenti urbanistici, possono essere computabili, negli stessi come segue:



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

PER LE ZONE A1 E A2 tra gli standard comunali aventi la destinazione a verde pubblico o privato (con le prescrizioni delle presenti norme); PER LA ZONA A2-1 tra gli standard comunali aventi la destinazione a verde attrezzato, parco agricolo, pubblico o privato (con le prescrizioni delle presenti norme); PER LA ZONA A3 tra gli standard comunali aventi la destinazione di zona agricola di protezione e difesa idraulica (con le prescrizioni delle presenti norme); PER LA ZONA A4 gli standard comunali aventi la destinazione di zona boscate di protezione e difesa idrogeologica (con le prescrizioni delle presenti norme); PER LA ZONA A5 tra gli standard comunali aventi la destinazione di zona agricola orientata con attenzione al ridisegno del paesaggio (con le prescrizioni delle presenti norme).